

**Sommario**

LEGGE N.190 DEL 28/12/2015 N. 208 : LEGGE DI STABILITA' 2016	2
BLOCCO DEGLI INCREMENTI DELLE ALIQUOTE IVA – COMMA 6	2
NOVITA' IMU – COMMI DA 10 A 13, 15 E 53	2
NOVITA' TASI – COMMI DA 14, 28, 54	3
NOVITA' IVIE – COMMA 16	5
RENDITE CATASTALI DEGLI "IMBULLONATI" CATEGORIE "D" E "E" – COMMI DA 21 A 24	5
NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA" – COMMA 55	5
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI – COMMA 56	6
LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE – COMMA 59	6
LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE – COMMA 60	7
RIDUZIONI ALIQUOTA IRES – COMMI DA 61 A 66 E 69	7
PROROGA AL 31.12.2016 DELLE DETRAZIONI 50% E 65% – COMMI 74 E 87	8
CESSIONE DETRAZIONI SOGGETTI INCAPIENTI – COMMA 74	8
BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE" – COMMA 75	8
LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA" – COMMI DA 76 A 84	8
MAXI AMMORTAMENTI – COMMI DA 91 A 94 E 97	9
RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI – COMMI 95 E 96	10
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD – COMMI DA 98 A 108	11
REGIME FORFETARIO – COMMI DA 111 A 113	11
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA – COMMI DA 115 A 120	13
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORIALE INDIVIDUALE – COMMA 121	14
ULTERIORE DEDUZIONE IRAP – COMMI 123 E 124	14
ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI – COMMA 125	15
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – COMMI 126 E 127	15
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – COMMA 129	15
NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – COMMI 130 E 132	16
ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE – COMMA 133	16
NUOVA RATEAZIONE CARTELLE – COMMI DA 134 A 138	17
MODIFICHE AL REGIME "PATENT BOX" – COMMA 148	18
INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – COMMI DA 149 A 151	18
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – COMMA 203	19
SOCIETA' IN BENEFIT – COMMI DA 376 A 384	19
COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ONLUS – COMMA 396	20
CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI – COMMA 645	20
RIDUZIONE DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER AUTOTRASPORTATORI – COMMA 652	21
EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI – IMPRESE E FONDI UE – COMMA 821	21
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMI 887 E 888	21
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 889 A 896	21
INNALZATI I LIMITI PER L'USO DEL CONTANTE – COMMI DA 898 A 899 E DA 902 A 903	22
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – COMMI 900 E 901	22
PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COMMA 904	22
MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA – COMMI 949 E 952	23
MOD. 730 PRECOMPILATO – COMMI DA 949 A 951, 953 E 957	23
NON RESIDENTI SCHUMACKER - COMMA 954, LETT. C)	24
SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI – COMMA 954 E 955	24



LEGGE N.190 DEL 28/12/2015 n. 208 : LEGGE DI STABILITA' 2016

BLOCCO DEGLI INCREMENTI DELLE ALIQUOTE IVA – COMMA 6

Viene **rinviiato al 2017** il prospettato aumento delle aliquote iva che, invece, avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016.

In particolare:

- **l'aliqouta Iva del 10% passerà al 13% dal 2017;**
- **l'aliqouta del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018.**

NOVITA' IMU – COMMI DA 10 A 13, 15 E 53

Esenzione Imu immobili in comodato uso

Si dispone:

- l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee;
- si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori).

Il beneficio si applica purché:

- il **contratto sia registrato**
- e il **comodante possieda un solo immobile in Italia**, e risieda anagraficamente nonché **dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.**

Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Al fine di poter usufruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la **dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap

Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertanto:

- si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti;
- si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.

Esenzione immobili cooperative edilizie



L'esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono destinati a **studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Trento e Bolzano

Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in "sostituzione" dell'IMU:

- è confermata l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 a seguito della quale è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale a decorrere dal 2014 anche dette imposte, così come l'IMU, sono alternative all'IRPEF per la componente immobiliare. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

Esenzione Imu terreni agricoli e montani

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imu per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.

Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Riduzione Imu immobili locati a canone concordato

In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all'art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

È confermato al **14.10** (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti IMU, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione.

Resta fermo al **28.10** il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

NOVITA' TASI – COMMI DA 14, 28, 54

Modifiche alla Tasi



Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:

- **sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale** (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **l'aliquota è ridotta allo 0,1% (Beni merce)**. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- nel caso in cui **l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015**. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti TASI, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è fissato al 14.10 (anziché al 21.10).

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

Maggiorazione aliquote

In sede di approvazione è stato stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015.

Si rammenta che il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 2,5‰.

Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.



In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il termine per deliberare le aliquote TASI "deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio".

Riduzione tasi immobili locati a canone concordato

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, è aggiunto un nuovo comma nella legge in base al quale "per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento".

NOVITA' IVIE - COMMA 16

L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RENDITE CATASTALI DEGLI "IMBULLONATI" CATEGORIE "D" E "E" - COMMI DA 21 A 24

A decorrere dall'**1.1.2016** la **rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta** "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento".

Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

È **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l'**atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA" - COMMA 55

Il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.



DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI – COMMA 56

È stata inserita un'ulteriore agevolazione consistente la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 50% dell'IVA relativa all'acquisto residenziali, di classe energetica A/B, cedute da imprese costruttrici.

La detrazione:

- Spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
- Va ripartita in 10 quote annuali.

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE – COMMA 59

Con la legge di stabilità, il legislatore ha provveduto a riscrivere l'art. 13, Legge n. 431/98 che disciplina l'(in)efficacia nonché le conseguenze derivanti dalla locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge. In particolare, si evidenzia che:

Il comma 1 dispone ora che è **obbligo del locatore** provvedere a:

- **registrare** il contratto di locazione **entro il termine perentorio di 30 giorni**;
- fornire **"documentata comunicazione"** dell'avvenuta registrazione al conduttore e all'amministratore di condominio **entro i successivi 60 giorni**;

Il comma 4 specifica che:

- con riferimento ai contratti di cui all'art. 2, comma 3 (a canone concordato) è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale;
- per i contratti di cui all'art. 2, comma 1 (in regime di libero mercato), la nullità, ricorrendo il contrasto con le disposizioni normative, riguarda "qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito";

Il comma 5 interviene sull'art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 in base ai quali, per i soggetti che optano per l'applicazione della **cedolare secca**, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la **durata della locazione è stabilita in 4 anni** dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d'ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento**, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che **"l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata**, su base annua, è pari al **triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato"**;

Il comma 6 prevede che **al ricorrere dei casi di nullità** di cui al comma 4, il **conduttore può rivolgersi "all'autorità giudiziaria"** al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell'art. 2



Tale richiesta può essere presentata dal conduttore **anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto** di locazione, **entro 30 giorni**. In tali casi **spetta al Giudice determinare il canone dovuto** che non può essere superiore al valore minimo definito **ai sensi dell'art. 2** ovvero dell'art. 5, commi 2 e 3.

Si evidenzia che in tale ultimo contesto la norma richiama ora il **valore minimo definito ai sensi dell'art. 2 (e non solo il comma 3 dell'art. 2)**. Ciò porta a ritenere che nel determinare il canone dovuto, il limite di riferimento non è soltanto il canone minimo previsto per i contratti a canone concordato (ferma restando l'applicazione dell'art. 5 per i contratti transitori);

Il nuovo comma 7 dispone che "le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a **tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge**" (ossia dall'1.1.2016);

Il comma 8 ripropone il medesimo testo contenuto nel comma 6 della versione previgente ai sensi del quale i riferimenti alla registrazione del contratto contenuti nella norma in esame non producono effetti se non vi è l'obbligo di registrazione del contratto.

LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE – COMMA 60

In sede di approvazione è stata **estesa** alle **associazioni sportive dilettantistiche** la possibilità di ottenere **in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico** immobili dello Stato di cui all'art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere):

- senza fini di lucro;
- affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva;
- che svolgono attività sportiva dilettantistica.

RIDUZIONI ALIQUOTA IRES – COMMI DA 61 A 66 E 69

A decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, **l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all'**1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.



PROROGA AL 31.12.2016 DELLE DETRAZIONI 50% E 65% – COMMI 74 E 87

È stata disposta la proroga dell'innalzamento delle aliquote di detrazione IRPEF del 50% e 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, alle medesime condizioni previste per l'anno 2015.

La predetta detrazione è prevista fino al 31.12.2016.

CESSIONE DETRAZIONI SOGGETTI INCAPIENTI – COMMA 74

Con riferimento alle **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, è stato introdotto il **nuovo comma 2-ter** dell'art. 14, DL n. 63/2013 il quale prevede la possibilità, per:

- i **titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500**, di **redditi di terreni non superiori a € 185,92** e **dell'abitazione principale** con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
- i **titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800** (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);
- **di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato l'intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE" – COMMA 75

Entrerà in vigore una nuova detrazione IRPEF "**BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE**", simile al "bonus mobili" introdotta per l'anno 2015 ma con presupposti e limiti differenti. In particolare, la nuova detrazione:

- è riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
 - che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
 - in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età;
 - acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La norma non precisa i termini temporali relativi a tale acquisto);
- spetta nella misura del **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'acquisto di mobili destinati all'**arredo dell'abitazione principale acquistata**;
- detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuale;

Tale **detrazione non è cumulabile** né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA" – COMMI DA 76 A 84

In sede di approvazione, è stata introdotta un'apposita disciplina relativa al **contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale**, ed in particolare è stata disposta una serie di benefici tendenti ad agevolare il ricorso a tale modalità di acquisto.

Le nuove lettere i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1, dell'articolo 15, del TUIR prevedono che, spetta una **detrazione IRPEF pari al 19%** relativamente:



- ai **canoni** e relativi **oneri accessori** per un **importo non superiore a € 8.000**;
- al **costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale** per un **importo non superiore a € 20.000**;

derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire:

- da **adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna**;
- sostenuti da soggetti di **età inferiore a 35 anni**, con un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto, e che **non sono titolari** di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Nel caso di soggetti di età non inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli sopra citati.

Si prevedono inoltre le seguenti agevolazioni:

- applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1,5% nel caso di cessioni di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari, per essere concesse in leasing a utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti previsti per l'acquisto "prima casa";
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa;
- nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzione le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicabili in misura fissa;
- in caso di cessione del contratto di leasing avente oggetto immobili a destinazione abitativa è applicabile l'imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito; l'imposta di registro è ridotta all'1,5% se ricorrono le condizioni per l'agevolazione "prima casa".

Le suddette disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

MAXI AMMORTAMENTI – COMMI DA 91 A 94 E 97

Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) viene prevista a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che effettuano nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 investimenti in beni materiali strumentali nuovi, una **maggiorazione del costo di acquisizione del 40%**, esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (ad esempio, un cespite acquistato al costo di € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo sono altresì **maggiorati del 40% i limiti di deducibilità** previsti dall'articolo 164, comma 1, lett. b), del TUIR (ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni compresi nei seguenti gruppi:



Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

L'incremento del costo è irrilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 si determina considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza della suddetta agevolazione.

[RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI – COMMI 95 E 96](#)



Con la modifica del comma 10 dell'art. 15, DL n. 185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d'azienda), è previsto **l'aumento da 1/10 a 1/5** della misura ammessa in **deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa**.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, **dal 2016**).

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD – COMMI DA 98 A 108

Si prevede un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019**.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura massima:

- del 20% per le piccole imprese,
- del 15% per le medie imprese,
- del 10% per le grandi imprese,
- nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale.

Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall'acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, a meno che nel medesimo periodo d'imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel leasing l'agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto

REGIME FORFETARIO – COMMI DA 111 A 113

Tale regime è riservato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo. Con la legge di stabilità sono state apportate alcune modifiche, in particolare:

- Sono stati innalzati i limiti di ricavi e compensi dei 9 gruppi di attività come segue:

TABELLA LIMITI RICAVERI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ



Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 – 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 –27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50- 51-52-53) – (58-59-60-61-62 –63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95- 96) – (97-98) – (99)	20.000	30.000	67%

- Sono state rimodulate le condizioni di accesso e permanenza nel regime; in particolare **il reddito di impresa/lavoro autonomo deve essere prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilato ex artt.49 e 50 Tuir** (compreso il reddito di pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000. **E' stata abrogata la condizione che negava l'accesso al regime nel caso in cui i soggetti nell'anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.**



- È prevista una aliquota di **imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa**. Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o lavoro autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario.
- **Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfetario:**
- È stato riscritto il comma contenente la **disciplina previdenziale** dei soggetti in esame **disponendo che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%** (In precedenza l'agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90). **È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.**

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA – COMMI DA 115 A 120

È consentito alle **società di persone/capitali** assegnare/cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, cioè utilizzati nell'esercizio dell'attività produttiva o commerciale, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni/cessioni **soggette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.



In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In capo al socio assegnatario di società di capitali **l'operazione non risulta fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni/quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORIALE INDIVIDUALE – COMMA 121

L'art.1, comma 121 della legge di Stabilità stabilisce gli immobili strumentali o per natura o per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente nell'esercizio di impresa, detenuti dalle imprese individuali alla data del **31 ottobre 2015** possono essere trasferiti alla sfera privata entro il 31 maggio 2016.

L'agevolazione ha effetto "*dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016*", ossia dal 2016 e richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP – COMMI 123 E 124

È aumentata l'ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall'articolo 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 ("decreto IRAP") a favore delle società di persone, degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata.

Base imponibile IRAP	Ulteriore deduzione spettante
Fino a € 180.759,91	€ 5.000
Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 2.500



Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 1.250
--------------------------------	---------

La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI – COMMA 125

All'articolo 2 del D.Lgs. n. 446/97 ("decreto IRAP") è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, in base al quale, **non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP**, per i medici che:

- hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- percepiscono per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del loro reddito complessivo, a prescindere dall'ammontare del reddito realizzato e delle spese direttamente connesse all'attività svolta.

L'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – COMMI 126 E 127

Con la completa riscrittura dell'**articolo 26 del D.P.R. 633/1972** cambiano le regole per l'emissione delle **note di variazione in diminuzione dell'IVA**.

In particolare:

- si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente soggetto a procedura concorsuale;
- si prevede l'emissione della nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione non si estende alle cessioni e alle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni;
- sarà possibile emettere nota di variazione in diminuzione anche da parte dei cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972 (reverse charge).

Le novità introdotte si applicano:

- con riferimento alla prima fattispecie, alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31 dicembre 2016;
- con riferimento alle altre fattispecie, anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – COMMA 129

E' stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la **proroga anche per il 2016** della possibilità, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;**



a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – COMMI 130 E 132

Sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA e II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente **è stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE – COMMA 133

È prevista l'anticipazione **all'1.1.2016**, rispetto alla data dell'1.1.2017, del **nuovo regime delle sanzioni amministrative tributarie** introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

In particolare vengono riformate le seguenti fattispecie.

Il versamento omesso o carente

Fra gli interventi di diffuso impatto applicativo va segnalata la modifica dell'articolo 13 del D.Lgs 471/97 legata alle ipotesi di omesso o carente versamento nei **90 giorni successivi alla scadenza**. Lo scenario prevede l'applicazione della sanzione pari **all'1% per ogni giorno di ritardo per i versamenti compiuti nei 14 giorni successivi al termine scaduto** (quindi minimo 1%, massimo 14%), per passare al **15% per i tardivi versamenti compiuti dal 15esimo fino al 90esimo giorno compreso**. La sanzione si applicherà, naturalmente, **in misura piena (al 30), per tutte le violazioni compiute dopo il 90esimo giorno la scadenza originaria**.

La dichiarazione infedele od omessa

Anche in tema di dichiarazione infedele od omessa, lo scenario che si delinea è rivoluzionato. Dal 1° gennaio 2016 la sanzione ordinaria per la dichiarazione infedele scende, infatti, **dal 90% al 180% dell'imposta dovuta (anziché dal 100% al 200%)**.

Viene prevista altresì la possibilità di un **abbattimento a un terzo della sanzione ordinaria (dal 30% al 60%)**, applicabile però **solo in sede di accertamento e in assenza di comportamenti fraudolenti, se l'infedeltà si presenta di scarso profilo, ossia quando l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella**



dichiarata e comunque non supera 30 mila euro, oppure quando la violazione deriva dall'errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi in base alla corretta competenza economica. La sanzione base viene tuttavia aumentata della metà (dal 135% al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti.

Per la dichiarazione omessa se quest'ultima viene presentata entro il termine per quella dell'anno successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione si riduce alla metà **scendendo così dal 60% al 120%**. Rimane invece confermata la possibilità di procedere con il ravvedimento operoso **solo nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria** del termine di presentazione del modello.

Il reverse charge

In tema di reverse charge si segnala che la sanzione in misura proporzionale, **dal 90% al 180% dell'imposta**, si applicherà solo per le fattispecie in cui le **violazioni compiute creeranno un effettivo danno erariale**. In altri termini l'irrogazione della sanzione variabile nella citata misura rimane esclusivamente nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito ai fini Iva. Questa situazione si verifica qualora chi riceve il documento non risulti legittimato, per ragioni di carattere soggettivo (esempio: pro rata di detraibilità) od oggettivo (esempio: casi di indetraibilità specifica ex articolo 19 bis1 del Dpr 633/72) a computare in detrazione l'Iva a credito. Viceversa passano a **sanzione fissa (minimo 250, massimo 10 mila)** tutte le **ipotesi in cui l'Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge**, così come, viceversa, in tutti quei casi in cui è stata utilizzata l'inversione contabile quando invece l'operazione avrebbe dovuto essere soggetta all'assolvimento ordinario dell'imposta. Anche in questi casi, però, nessuna riduzione sanzionatoria verrà accordata **quando l'errore è il frutto di un disegno fraudolento del contribuente**; nel qual caso si applicherà la sanzione più grave prevista nella misura **dal 90 al 180 per cento dell'imposta dovuta**.

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE – COMMI DA 134 A 138

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio:

- spetta ai contribuenti **decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015**;
- è limitato al solo versamento delle **imposte dirette**;
- **è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.**

La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici.

Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente **ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.**

Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.



Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.

Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973.

Ai sensi della richiamata norma, **prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, viene verificato che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.**

Per effetto delle norme in esame, **ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.**

MODIFICHE AL REGIME "PATENT BOX" – COMMA 148

In base al regime opzionale del c.d. "Patent-box", introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, a favore dei soggetti individuati dall'art. 2, DM 31.7.2015 (ditte individuali, società di persone, società di capitali ecc.) **i redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del relativo ammontare.**

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina in esame:

- in merito ai beni agevolabili il riferimento alle "opere dell'ingegno" è stato sostituito dalla locuzione "**software protetto da copyright**";
- qualora **più beni** (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili) **appartenenti ad un unico soggetto** siano:
 - **collegati da vincoli di complementarietà;**
 - **utilizzati congiuntamente** ai fini della realizzazione di un prodotto / processo oppure di famiglie / gruppi di questi;

gli stessi possono **costituire un solo bene immateriale** ai fini della disciplina in esame.

INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – COMMI DA 149 A 151

Al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, è previsto a favore degli **esercenti**:

- **di impianti** per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse / biogas / bioliquidi **sostenibili;**
- che hanno **cessato in data 1.1.2016 / cessano entro il 31.12.2016** di beneficiare degli **incentivi sull'energia prodotta;**

di fruire, fino al 31.12.2020, di un incentivo sull'energia prodotta, pari all'80% di quello riconosciuto dal DM 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza.

Tale incentivo è **alternativo all'integrazione dei ricavi** ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 28/2011.

L'incentivo in esame è **erogato dal GSE** con le modalità previste dal citato Decreto **a decorrere:**



- **dal giorno successivo alla data di cessazione** del precedente incentivo qualora questa sia **successiva 31.12.2015**;
- **dall'1.1.2016** se la **data di cessazione** del precedente incentivo è **anteriore all'1.1.2016**.

L'erogazione di tale incentivo è **subordinata al parere favorevole della Commissione UE**.

Entro il 31.12.2016 i soggetti interessati all'incentivo in esame devono **comunicare al MISE**:

- le **autorizzazioni** di legge possedute per l'esercizio dell'impianto;
- la **perizia asseverata** di un tecnico attestante il buono stato d'uso e di produttività dell'impianto;
- il **piano di approvvigionamento** delle materie prime;
- gli **altri elementi necessari** alla predetta notifica alla Commissione UE.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – COMMA 203

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata INPS per il 2016 da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, è confermata al **27%**.

A questa percentuale si aggiunge l'aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle misure assistenziali.

SOCIETA' IN BENEFIT – COMMI DA 376 A 384

È stata introdotta la **nuova forma societaria delle c.d. "società benefit"** le quali si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, **anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Oggetto sociale

Come accennato, l'oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un "beneficio comune" nei confronti di:

- persone;
- comunità;
- territori e ambiente;
- beni ed attività culturali e sociali;
- enti e associazioni;
- altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile);

tramite una **condotta responsabile, sostenibile e trasparente**.

Il suddetto "beneficio comune" **va indicato espressamente nell'oggetto sociale e concretamente perseguito** in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

- interesse dei soci;
- perseguimento delle finalità del beneficio;
- interessi di coloro ai quali l'attività sociale è diretta.

Adempimenti

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto **l'obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet** della società e **contenente**:

RIPRODUZIONE VIETATA



- la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
- la **valutazione dell'impatto generato**, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
- la **descrizione dei nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Soggetti responsabili

Fermo restando quanto disposto dal Codice civile per ciascuna tipologia di società, è prevista l'**individuazione di alcune figure responsabili** alle quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell'oggetto sociale.

Un'eventuale **inosservanza** degli obblighi è **assimilata all'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge / statuto**.

Regime sanzionatorio

In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, la "società benefit" è soggetta alle disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** ex D.Lgs. n. 145/2007 e del **Codice del consumo** ai sensi del D.Lgs. n. 145/2006.

Società già esistenti

La forma societaria in esame può essere adottata **anche da una società già esistente** a condizione che sia **modificato l'atto costitutivo / statuto**, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la **possibilità**, accanto alla denominazione sociale propria, **di inserire** l'espressione "**Società benefit**" o la sigla "**SB**", da **utilizzare nei titoli emessi**, nella **documentazione sociale** e nelle **comunicazioni verso terzi**.

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ONLUS – COMMA 396

Relativamente alla **comunicazione** riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

- **l'aumento a € 15.000** (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
- **l'esonero della stessa**, senza limiti di valore, **in caso di beni facilmente deperibili**.

CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI – COMMA 645

È disposto che **il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore**. Si



fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura.

RIDUZIONE DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER AUTOTRASPORTATORI – COMMA 652

A **decorrere dal 1° gennaio 2016**, è stata prevista una **riduzione** delle **deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori** (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005).

In particolare dal 01.01.2016 le deduzioni **spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa** e, **nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.**

EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI – IMPRESE E FONDI UE – COMMA 821

È previsto anche per i **liberi professionisti**, a prescindere dalla forma giuridica adottata, **l'accesso ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014 / 2020.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMI 887 E 888

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli;**
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati;**

posseduti alla data del **1° gennaio 2016** al di fuori dell'esercizio d'impresa.

È fissato al **30 giugno 2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore rideterminato (anche in tre rate annuali decorrenti sempre dal 30 giugno 2016).

L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** è fissata nella misura dell'**8%** sia per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate / non qualificate, sia per la rivalutazione dei terreni.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 889 A 896

Le società di capitali e gli enti commerciali, che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare nel bilancio 2015, i **beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014** e appartenenti alla stessa categoria omogenea, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, anche parzialmente, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** ai fini IRES e IRAP nella misura del **10%**.

Il **maggior valore ai fini fiscali (IRES e IRAP)** è riconosciuto a decorrere dal **terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione** tramite il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del :



- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano **ricognosciuti ai fini fiscali** dal periodo d'imposta in corso alla data del **1° dicembre 2017**.

Le suddette imposte sostitutive vanno versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e possono essere compensate.

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, l'eventuale minusvalenza / plusvalenza è calcolata prendendo come riferimento il costo del bene ante rivalutazione.

INNALZATI I LIMITI PER L'USO DEL CONTANTE – COMMI DA 898 A 899 E DA 902 A 903

Si eleva da € 1.000 a **€ 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera**, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti.

Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".

È prevista altresì **l'abrogazione** delle disposizioni:

- che prevedevano **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;**
- che prevedevano **l'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – COMMI 900 E 901

L'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi **è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).**

Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

È importante sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le **sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.**

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall'1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle "aree blu".

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COMMA 904

In sede di approvazione è stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.**

MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA – COMMI 949 E 952

È confermato che la **Certificazione Unica**, da inviare all'Agenzia delle Entrate **entro il 7.3** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è "implementata" **con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015**.

In particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche:

- i **dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi**,
- i **dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata**.

Relativamente all'invio dei **dati utili per il 730 precompilato** il nuovo comma 5-ter dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che **per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:**

- **nel 2015, relative al 2014;**
- **nel primo anno previsto per la trasmissione;**

non sono applicabili le sanzioni in caso di:

- **lieve tardività;**
- **errori nella trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.**

MOD. 730 PRECOMPILATO – COMMI DA 949 A 951, 953 E 957

Al fine di arricchire il modello 730 precompilato, l'art. 3, comma 3, D.Lgs 175/2014 ha disposto che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, a decorrere dal 2015, sono tenuti alla trasmissione delle spese mediche detraibili per mezzo del Sistema Tessera Sanitaria.

Per l'anno 2015 la comunicazione delle spese mediche è obbligatoria esclusivamente per i seguenti soggetti:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Si fa presente che il regime sanzionatorio per soggetti obbligati alla predetta comunicazione dispone che, in caso di omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati in esame è applicabile la **sanzione di € 100 per ogni comunicazione** con un **massimo di € 50.000 per soggetto terzo**.

Inoltre, con il **nuovo comma 3-bis** del citato art. 3, è altresì disposto che **tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione** dei redditi precompilata, **potranno**



consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È stata prevista l'abrogazione di quanto introdotto dall'art 1, commi 586 e 587, Finanziaria 2014 che prevedeva controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso superiore a € 4.000**, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni.

A fronte della predetta abrogazione, che ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015, è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate può effettuare i **controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa**, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

- **presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale;
- **modifiche**, rispetto al modello precompilato, **che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta** e che:
 - presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia; ovvero
 - determinano un **rimborso di importo superiore a € 4.000**.

In tali casi l'Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione (all'invio della dichiarazione se successivo).

NON RESIDENTI SCHUMACKER - COMMA 954, LETT. C)

La nuova formulazione del comma 3-bis, art. 24, TUIR prevede che per i c.d. "non residenti Schumacker" sono:

- i **soggetti non residenti nel territorio italiano**;
- che hanno **prodotto in Italia** un reddito almeno pari al **75% del reddito** complessivamente prodotto;
- che **non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe** nello Stato di residenza.

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI - COMMA 954 E 955

SPESE FUNEBRI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, "a partire dall'anno d'imposta 2015", le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" **non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE



Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali". Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile "a partire dall'anno d'imposta 2015":

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
- relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.